

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 29 novembre 2000.**

Angelini, Bampo, Benvenuto, Bolognesi, Bordon, Bressa, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carlesi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, De Simone, Di Nardo, Dini, Fabris, Fassino, Gambale, Grimaldi, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Matranga, Mattarella, Mattioli, Melandri, Micheli, Morgando, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pisanu, Ranieri, Rebuffa, Rivera, Romano Carratelli, Saia, Savarese, Scantamburlo, Schietroma, Sica, Solaroli, Tremaglia, Turco, Armando Veneto, Visco, Vita.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 28 novembre 2000 è stata presentata la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

POLENTA: « Agevolazioni ai fini pensionistici per le persone affette da invalidità » (7466).

Sarà stampata e distribuita.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 28 novembre 2000 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa del deputato:

CERULLI IRELLI: « Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in

materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione » (7465).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BOATO: « Modifica all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di cessazione delle cause di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato » (7427);

VII Commissione (Cultura):

CAMBURSANO: « Disposizioni in materia di privatizzazione della RAI, di abolizione del canone di abbonamento e di revisione dell'entità dei canoni dei concessionari radiotelevisivi » (7331) *Parere delle Commissioni I, V, VI e IX;*

XII Commissione (Affari sociali):

BURANI PROCACCINI e VINCENZO BIANCHI: « Equiparazione della speciale

indennità di accompagnamento in favore dei ciechi parziali all'indennità di comunicazione in favore dei sordi prelinguali» (7380) *Parere delle Commissioni I e V.*

Trasmissione dalla Corte dei conti.

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 settembre 2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Canale Milano-Cremona-Po, per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa (doc. XV, n. 299).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro delle finanze.

Il ministro delle finanze, con lettera del 24 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione conclusiva in Commissione BERRUTI ed altri n. 8-00068, accolta dal Governo e approvata dalla VI Commissione (Finanze) il 19 ottobre 2000, concernente proroga dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti residenti nelle regioni nord occidentali colpite da gravi eventi calamitosi.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il presidente dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), con lettera in data 13 novembre 2000, ha tra-

smesso la relazione sull'attività dell'anno 2000 dell'unità interdipartimentale rischio idrogeologico.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante criteri di riparto e riparti tra gli enti locali delle risorse individuate per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di polizia amministrativa, istruzione scolastica e protezione civile.

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 dicembre 2000.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 novembre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2000.

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 16 novembre 2000, pagina 5, seconda colonna, dopo la venticinquesima riga inserire le seguenti:

Condizioni per l'armonizzazione dello status dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano in maniera prolungata. Progetto di conclusioni (doc. 11385/00);

Gruppo di alto livello asilo e migrazione — Progetto del rapporto al Consiglio europeo di Nizza (doc. SN5110/00);

Progetto di relazione esplicativa sulla Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea (doc. 12060/00);

Progetto di decisione del Consiglio relativo all'istituzione di un'unità provvisoria di cooperazione giudiziaria (doc. 11344/2/00);

Progetto di decisione quadro concernente il riciclaggio di denaro, l'individua-

zione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato (doc. 12281/00);

Progetto di decisione del Consiglio che istituisce l'Accademia europea di polizia (AEP) (doc. 11037/2/00 Rev 2);

Raccomandazione del Consiglio agli Stati membri riguardante l'assistenza dell'Europol alle squadre investigative comuni da essi istituite (doc. 11849/00);

Iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1 della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Convenzione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta convenzione (doc. 9426/1/00);

Documento 10832/00 Cor 1 (en) di correzione del documento 10832/00 CRIMORG 116;

Studio sul controllo dei container nei porti dell'Unione europea (doc. 11010/00);

Progetto preliminare di bilancio per la rete Sirene fase II e l'Help Desk per l'esercizio 2001 (doc. 10898/00).

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 28 novembre 2000, pagina 3, prima colonna, decima riga, sopprimere il nome: Mattioli; tredicesima riga dopo il nome Ranieri, inserire: Rivera; alla stessa riga sostituire il nome Sala con: Saia.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 20 OTTOBRE 2000, N. 295, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI A SOSTEGNO DEL PROCESSO
DI STABILIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI JUGOSLAVIA (7376)**

(A.C. 7376 - sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 ottobre 2000, n. 295, recante disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ART. 1.

(Contributo finanziario).

1. È autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalità di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.

ART. 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di

lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000 - 2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 7376 - sezione 2)

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA
COMMISSIONE**

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Governo presenta al Parlamento una relazione sulle iniziative realizzate ai sensi del presente decreto ».

DISEGNO DI LEGGE: S. 4039 — PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (OSCE) (APPROVATO DAL SENATO) (6686)

(A.C. 6686 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. È autorizzata la partecipazione dell'Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) per assicurare la continuità della presenza italiana nel territorio e nelle missioni di monitoraggio e di assistenza elettorale dell'OSCE. A tal fine, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

(A.C. 6686 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a

lire 1.000 milioni annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6686 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: RUZZANTE ED ALTRI: ABROGAZIONE
DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1975, N. 191, IN
MATERIA DI ARRUOLAMENTO DEI MINORENNI (6460) ED
ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE (5998-6416)**

(A.C. 6460 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 6460 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO
DEI PROPONENTI

1. L'articolo 3 della legge 31 maggio
1975, n. 191, e successive modificazioni, è
abrogato.

(A.C. 6460 – sezione 2)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti dell'infanzia del 1989 definisce
come minore ogni essere umano inferiore
ai diciotto anni;

i diciotto anni sono l'età minima
stabilita dai trattati internazionali per ac-
cedere ai lavori pericolosi;

l'organizzazione internazionale del
lavoro (OIL) riconosce che il « principio
dell'età minima per l'assunzione al lavoro,
o comunque a un'attività che per sua na-
tura o per le circostanze in cui viene
effettuata può nuocere alla salute, alla
sicurezza o alla morale dei giovani, è ap-
plicabile anche la partecipazione ai con-
flitti armati »;

impegna il Governo:

a sottoscrivere il protocollo opzionale
alla Convenzione delle Nazioni Unite per i
diritti dell'infanzia che stabilisce a diciotto
anni l'età minima per il reclutamento mi-
litare e la partecipazione ai conflitti ar-
mati;

ad avviare, in sede ONU, un percorso
di riforma della Convenzione dei diritti del
fanciullo firmata a New York nel 1989 che
introduca il limite di diciotto anni per
l'arruolamento nelle forze armate e l'im-
piego nei conflitti armati.

9/6460/1. Ruzzante, Romano Carratelli,
Raffaldini, Molinari, Paissan, Ruffino,
Lucà, Lucidi, Saonara.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1375-1775-2129-2204 — SENATORI: DE CAROLIS ED ALTRI: LEGGE QUADRO SUL SETTORE FIERISTICO (APPROVATA IN UN TESTO UNIFICATO DELLA X COMMISSIONE DEL SENATO) (5051) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE SCALIA, VOLONTÈ ED ALTRI, MANZINI ED ALTRI, PAGLIUZZI E MAZZOCCHI, SBARBATI, SAONARA E RUGGERI (337-1730-2006-2573-2786-4692)

(A.C. 5051 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce i principi fondamentali in materia di attività fieristiche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i principi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di fiere, individuate dai rispettivi statuti.

2. Il sistema fieristico è rilevante ai fini della promozione delle attività economiche, della valorizzazione dei sistemi produttivi, dello sviluppo delle relazioni commerciali, della cooperazione internazionale e del progresso tecnologico, anche a beneficio del consumatore.

3. L'attività fieristica è libera. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la trasparenza, la libera concorrenza e la libertà d'impresa, anche tutelando la parità di condi-

zioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli espositori ed agli utenti, e assicurando il coordinamento delle manifestazioni ufficiali nonché la pubblicità dei dati e delle informazioni ad esse relative.

4. Gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di fiere sono deliberati su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale sistema è, per la sua attività, considerato di interesse pubblico.

1. 1. Edo Rossi.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

1. 2. Edo Rossi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: è libera con le seguenti: è attività di libera impresa.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: la trasparenza, la libera concorrenza con le seguenti: la libera concorrenza, la trasparenza.

1. 3. Pagliuzzi.

(Approvata la seconda parte)

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Lo Stato e le regioni aggiungere le seguenti: , di concerto con i comuni interessati,

1. 4. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

(A.C. 5051 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) « manifestazioni fieristiche », le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale per la presentazione e la promozione o la commercializzazione, limitate nel tempo ed in idonei complessi espositivi, di beni e servizi, destinate a visitatori generici e ad operatori professionali del settore o dei settori economici coinvolti. Tra le manifestazioni fieristiche si individuano le seguenti tipologie:

1) « fiere generali », senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette

alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

2) « fiere specializzate », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e alla promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

3) « mostre-mercato », limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico indifferenziato o ad operatori professionali, dirette alla promozione od anche alla vendita dei prodotti esposti;

b) « espositori », quanti partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi, siano essi produttori o rivenditori o enti pubblici o associazioni operanti nei settori economici oggetto delle attività fieristiche o i loro rappresentanti;

c) « visitatori », coloro che accedono alle attività fieristiche, siano essi pubblico indifferenziato od operatori professionali del settore o dei settori economici oggetto della rassegna;

d) « quartieri fieristici », le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche, ed a tal fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

e) « organizzatori di manifestazioni », i soggetti pubblici e privati che esercitano, anche temporaneamente, attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

f) « superficie netta », la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

g) « enti fieristici », i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

(Definizioni).

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: ospitare aggiungere la seguente: permanentemente.

2. 1. Lembo.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: , anche temporaneamente,

2. 2. Landi di Chiavenna.***(Approvato)******(A.C. 5051 – sezione 3)***

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).

1. Le esposizioni universali restano disciplinate dalla Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata dal Protocollo internazionale ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) le esposizioni di beni e servizi, permanenti oppure realizzate da un singolo produttore, organizzate a scopo promozionale e rivolte alla clientela;

b) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali, purché non superino i cinquecento metri quadrati di superficie netta;

c) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al taglio in aree pubbliche.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Tipologie delle manifestazioni fieristiche).

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati di superficie netta con le seguenti: trecento metri quadrati netti espositivi.

3. 1. Pagliuzzi.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: cinquecento metri quadrati con le seguenti: trecento metri quadrati.

3. 2. Landi di Chiavenna.***(A.C. 5051 – sezione 4)***

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).

1. L'esercizio delle attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche viene svolto dai soggetti pubblici e privati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, secondo i criteri definiti, nel rispetto dei principi fissati dalla normativa comunitaria, dalla presente legge e dalle relative leggi regionali. I soggetti pubblici e privati dei Paesi non appartenenti all'Unione europea possono esercitare l'attività di organizzazione di manifestazioni fieristiche in Italia nel rispetto delle normative vigenti. In tale caso l'autorizzazione può essere

subordinata all'esistenza di condizioni di reciprocità per gli organizzatori italiani.

2. Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni fieristiche di rilevanza locale l'autorizzazione allo svolgimento è, anche ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, di competenza dei comuni, ad eccezione delle manifestazioni fieristiche sul territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

a) il soggetto richiedente, per quanto concerne le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale, eserciti l'attività da almeno due anni in analogo settore merceologico;

b) la sede espositiva sia qualificata come quartiere fieristico ai sensi dell'articolo 9 ovvero sia idonea per gli aspetti relativi alla sicurezza e alla agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche con riferimento alla qualifica della stessa;

c) le modalità di organizzazione siano atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;

d) le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore rispondano a criteri di trasparenza; sono peraltro vietate condizioni contrattuali inique, che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino alcuni espositori all'accettazione di prestazioni supplementari.

4. La domanda di autorizzazione, contenente una dichiarazione sostitutiva che attesta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3, s'intende accolta qualora l'amministrazione competente non provveda entro novanta giorni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche).

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: Paesi aggiungere le seguenti: appartenenti e

4. 3. Edo Rossi.

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche devono comunicare, entro il 31 gennaio dell'anno precedente al loro svolgimento per le manifestazioni per cui è stata richiesta qualifica internazionale e nazionale ed entro il 31 maggio per tutte le altre, il periodo di effettuazione delle singole manifestazioni al comune nel cui territorio esse avranno luogo. Il comune si accerta che le manifestazioni in oggetto si svolgano in sede fieristica adatta, avente i requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, e che l'organizzazione abbia la disponibilità nel quartiere fieristico. In caso contrario, il comune interviene con parere negativo motivato entro quindici giorni dalla data della comunicazione. In caso di mancata risposta da parte del comune entro il termine indicato, si procede mediante silenzio-assenso. Nella comunicazione al comune competente gli organizzatori devono specificare:

a) nome della manifestazione fieristica;

b) periodo e orari di svolgimento;

c) contratto di affitto o disponibilità del quartiere fieristico;

d) tema e merceologia della manifestazione;

e) numero dei visitatori previsti;

f) dimensione dello spazio occupato in metri quadrati netti espositivi;

g) qualifica richiesta.

4. 6. Pagliuzzi.

Al comma 2, sostituire le parole da: Anche ai sensi dell'articolo 41, comma 2 fino a: citato decreto legislativo n. 112 del 1998 con le seguenti: L'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche per le quali è stata richiesta qualifica internazionale, nazionale e regionale è di competenza della regione in cui si svolge l'evento, sentito il comune interessato; per le manifestazioni per le quali non è stata richiesta specifica qualifica l'autorizzazione allo svolgimento è.

4. 1. Mazzocchi.

Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).

4. 2. Mazzocchi, Pagliuzzi.

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

4. 7. Landi di Chiavenna.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.

4. 8. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Al comma 4, dopo le parole: delle condizioni di cui al comma 3, aggiungere le seguenti: fa decorrere i termini qualora l'autorità ricevente certifichi la completezza della documentazione necessaria e.

4. 4. Edo Rossi.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni dalla data del timbro postale di inoltro della domanda stessa.

4. 12. Mazzocchi.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

* **4. 9.** Landi di Chiavenna.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.

* **4. 11.** Deodato, Gastaldi, Di Comite, Dell'Elce.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

4. 10. Landi di Chiavenna.

(Approvato)

Alla rubrica, sostituire le parole: Autorizzazione allo con le seguenti: Modalità di.

4. 5. Pagliuzzi.

(A.C. 5051 – sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).

1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici cui la manifestazione è rivolta, al programma ed agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

2. Il riconoscimento o la conferma della qualifica sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito even-

tualmente il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale;

b) delle regioni e delle province autonome, sentiti i comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza nazionale o regionale;

c) dei comuni, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale.

3. È fatto obbligo agli organizzatori di manifestazioni fieristiche con la qualifica di internazionale e nazionale di avere il proprio bilancio annuale verificato da una società di revisori contabili iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione europea.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

(Qualificazioni delle manifestazioni fieristiche).

Al comma 1, sostituire le parole: Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza con le seguenti: Alle manifestazioni fieristiche viene concessa qualifica.

5. 1. Mazzocchi.

Al comma 1, sostituire le parole: , regionale e locale con le seguenti: e regionale.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 2. Pagliuzzi.

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e nazionale.

Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere le parole: nazionale o.

5. 3. Pagliuzzi.

(A.C. 5051 – sezione 6)

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).

1. Sulla base delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale viene redatto, a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 7, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale e internazionale che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi. In sede di formazione del calendario il Ministero provvede alle verifiche necessarie ad evitare concomitanze fra manifestazioni con qualifica di nazionale e di internazionale nello stesso settore merceologico.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inviano, entro il 31 gennaio dell'anno precedente a quello in cui le manifestazioni devono svolgersi, gli elenchi delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale che intendono autorizzare, con l'indicazione delle categorie e dei settori merceologici interessati e delle date di svolgimento, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che, nei successivi sessanta giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, verifica che lo svolgimento delle manife-

stazioni fieristiche avvenga in conformità alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 8, ovvero, in caso di difformità, promuove le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei trenta giorni successivi, risolve in via sostitutiva la situazione di difformità e comunica le decisioni assunte alle regioni ed alle province autonome interessate per l'attuazione e per l'iscrizione nel calendario nazionale.

3. Possono svolgersi con la qualifica di « fiera internazionale » o « fiera nazionale » solo le manifestazioni fieristiche inserite nel calendario ufficiale annuale.

4. Il calendario ha anche una proiezione pluriennale per le manifestazioni fieristiche internazionali che si tengono con cadenze superiori all'anno.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.

(Calendario annuale delle manifestazioni fieristiche).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza con le seguenti: delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica.

6. 1. Pagliuzzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sulla base delle richieste formulate dai singoli organizzatori in ordine all'attribuzione della qualifica regionale viene redatto, a cura delle regioni, il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza regionale.

6. 2. Pagliuzzi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: che intendono autorizzare con le seguenti: che si svolgono nel loro territorio.

6. 3. Pagliuzzi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: calendario nazionale con le seguenti: calendario ufficiale annuale.

6. 5. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per uno specifico tema espositivo e merceologico può essere attribuita una sola qualifica di manifestazione fieristica internazionale o nazionale.

6. 4. Pagliuzzi.

(A.C. 5051 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

(Comitato tecnico-consulativo).

1. È istituito, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il Comitato tecnico-consulativo per il settore fieristico, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Direttore generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto da:

a) sei rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato,

dell'agricoltura, della cooperazione e dei servizi maggiormente rappresentative a livello nazionale, esperti della materia;

b) cinque rappresentanti designati dall'Associazione degli enti fieristici italiani;

c) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e del commercio con l'estero;

d) un rappresentante designato dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

e) un rappresentante designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

f) tre rappresentanti designati degli organismi associativi nazionali dei soggetti organizzatori di fiere espressione dei comparti produttivi nei settori dell'industria e dell'artigianato e del settore della distribuzione;

g) tre rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni e sono rinnovabili. Per ciascun componente effettivo è nominato, con le stesse modalità, un supplente. Sia i componenti effettivi che i supplenti svolgono la loro attività a titolo gratuito.

4. Il Comitato esprime parere obbligatorio:

a) sull'idoneità dei quartieri fieristici che ospitano le manifestazioni con qualifica internazionale quando il luogo di svolgimento sia diverso dai quartieri espositivi permanenti;

b) sulla formazione del calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale e nazionale e sui casi di concomitanza tra fiere internazionali e fra queste e quelle nazionali, con merceologie uguali o affini;

c) sul regolamento di cui all'articolo 8 e sulle sue successive modificazioni.

5. Il Comitato coadiuva il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nell'attività di controllo statistico delle manifestazioni con qualifica di internazionale.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.

(Comitato tecnico-consultivo).

Al comma 1, sostituire le parole: senza oneri a carico del bilancio dello Stato con le seguenti: con oneri a carico degli enti e organizzazioni che hanno ricevuto l'autorizzazione allo svolgimento delle attività fieristiche di cui all'articolo 4.

7. 1. Edo Rossi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: sei rappresentanti fino a: dell'artigianato con le seguenti: sette rappresentanti designati dalle organizzazioni di categoria dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo.

7. 2. Governo.

(Approvato)

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

h) un rappresentante designato dall'ente nazionale italiano per il turismo (ENIT).

7. 3. Governo.

(Approvato)